Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
SEGRETARIO

Roma, lì
Ministero del Tesoro
Tel. [illegible] Settembre 93

ESTRATTO DELLA 263^ RIUNIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO TENUTA IL 19 APRILE 1993

....omissis....

QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE

Decreto legislativo n. 481/1992. Partecipazioni al capitale degli enti creditizi.

....omissis....

IL COMITATO

VISTO il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" ed in particolare il titolo V della predetta legge, che detta norme in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi;

VISTI gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi del quale sono state modificate ed integrate le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti della legge n. 287/90;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro n. 435454 del 5 giugno 1991 di attuazione del Titolo V

della legge n. 287/90;

VISTI l'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 e l'articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro n. 436154 del 7 dicembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 25 del decreto n. 356/90, sono stati fissati i criteri per valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo di un gruppo creditizio, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

AVUTO PRESENTE che la nuova disciplina in materia di assetti proprietari degli enti creditizi attribuisce alla Banca d'Italia il compito di valutare la qualità degli azionisti avendo riguardo al principio di separatezza e al criterio della sana e prudente gestione degli enti creditizi, sanciti rispettivamente nell'art. 27, comma 4, e nell'art. 28, comma 1, della legge n. 287/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito;

D E L I B E R A

1. <u>Soglie autorizzative per gli incrementi partecipativi</u>

Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 287/90 e successive modificazioni ed

integrazioni, sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alle soglie del 10%, 15%, 20%, 33%, 50% del capitale dell'ente creditizio.

Ai fini del calcolo dell'ammontare della partecipazione da rapportare al capitale dell'ente creditizio si tiene conto, al numeratore, di tutte le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto al voto e, al denominatore, di tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

2. Partecipazioni da parte di soggetti che controllano enti creditizi e gruppi creditizi

I soggetti che controllano - anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona - enti creditizi o società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui l'ente creditizio controllato o la società finanziaria capogruppo intenda acquistare o aumentare la partecipazione in un ente creditizio.

3. Scissione tra proprietà e diritti di voto

Nei casi di scissione tra proprietà delle azioni e esercizio del diritto di voto, il soggetto cui si intende attribuire o cui spetterà il diritto di voto è tenuto a richiedere l'autorizzazione.

4. Divieto di partecipazione

In relazione al disposto dell'articolo 27, comma 4, della legge n. 287/90 e successive modificazioni ed integrazioni, la Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione per le operazioni di acquisto o aumento di una partecipazione superiore al 15% del capitale dell'ente creditizio ovvero comportante il controllo, qualora i soggetti richiedenti svolgono attività imprenditoriale, in forma individuale e sotto forma societaria, in settori non creditizi e non finanziari.

Il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle creditizie o finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attività svolte direttamente, calcolate con le modalità che la Banca d'Italia provvederà a stabilire.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia - anche per il tramite di società controllate - partecipazioni di controllo in società, deve essere inoltre rispettata la condizione che la somma degli attivi delle società non creditizie o non finanziarie controllate non ecceda il 15% della sommatoria

dell'attivo del soggetto richiedente e di tutte le società da esso controllate. La Banca d'Italia determina le modalità di calcolo dell'attivo.

Alle attività finanziarie è assimilata l'attività assicurativa.

5. Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni

Per la valutazione delle richieste di autorizzazione, la Banca d'Italia tiene conto della qualità dei soggetti richiedenti anche in connessione alla situazione in cui versa l'ente creditizio interessato nonché dei rapporti che tali soggetti possono porre in essere con l'ente medesimo. A tal fine, i soggetti richiedenti sono tenuti a comprovare, oltre il possesso dei requisiti di onorabilità, l'affidabilità della loro situazione finanziaria nonché la correttezza dei comportamenti nelle relazioni d'affari, nei casi e secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari e associativi - tra il richiedente e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

6. Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni

La Banca d'Italia ha facoltà di procedere con provvedimento motivato alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno o si modifichino i presupposti e le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio.

Tra i motivi di revoca, rientrano inoltre, a titolo esemplificativo:

- i ripetuti comportamenti volti ad eludere la normativa;
- la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
- la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni e dati non corrispondenti al vero.

L'autorizzazione è revocata quando, a seguito di modifiche delle attività svolte dai soggetti interessati, vengono a determinarsi fattispecie alle quali si applica il divieto di autorizzazione secondo i criteri fissati nel precedente punto 4.

La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando venga accertata la temporanea insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

7. <u>Disposizioni finali</u>

La presente delibera è pubblicata nella

Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
SEGRETARIO

Roma, lì
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre 97

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa sostituisce il decreto del Ministro del Tesoro n. 435454 del 5.6.1991.

....omissis....

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO